

NUOVE PREROGATIVE

**E per il Guardasigilli
un maggiore raggio d'azione**

Ferme restando le competenze dei due Consigli superiori della magistratura, quello per i giudici e quello per i pubblici ministeri, l'articolo 111 della Costituzione viene modificato così: «Spettano al ministro della Giustizia la funzione ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia». Inoltre, il nuovo testo varato dal governo prevede che il Guardasigilli riferisca annualmente alla Camera sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi d'indagine».

PRIORITA' DECISE PER LEGGE

**Azione penale obbligatoria
ma secondo criteri fissati**

Il pubblico ministero continuerà ad avere l'obbligo di esercitare l'azione penale, ma il testo costituzionale prevede che dovrà farlo «secondo i criteri stabiliti dalla legge».

Si parla della possibilità che ogni anno il Parlamento decida delle priorità di reato da perseguire (quelli di maggiore allarme sociale), cui la magistratura inquirente dovrà adeguarsi nell'esercizio dell'azione penale.

Ma sarà la legge di attuazione a precisare le modalità di questa riforma.

INAPPELLABILITÀ

**Chi è assolto in primo grado
non potrà essere riprocessato**

Con il nuovo corso della giustizia non si potrà più ricorrere in appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado.

L'articolo 111 della Costituzione verrà, infatti, modificato così: «Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l'appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge».